

Rep. n. Atti Privati

CONCESSIONE AI SOLI FINI DI SFALCIO E RACCOLTA FIENO DELLA P.F. 2158/4 IN C.C. PINZOLO, SITA IN VIA PRIDELA A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA, INDICATA COME LOTTO ARANCIONE, PER LE ANNUALITÀ 2026-2027.

Tra i Signori:

- 1) _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione presso il Comune di Pinzolo (TN) con sede in Viale della Pace n. 8, C.F. 00286690227, il quale interviene in qualità di Sindaco pro tempore, ai sensi di Statuto;
- 2) _____, nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ di/della _____ con sede a _____ - C.F. _____;-

P R E M E S S O

- la Giunta comunale con deliberazione n. _____dd._____, immediatamente eseguibile, ha stabilito di concedere ai soli fini di sfalcio e raccolta fieno della p.f. 2158/4 in C.C. Pinzolo, sita in via Pridela a Sant'Antonio di Mavignola, indicata come Lotto arancione, per le annualità 2026-2027, approvando lo schema di avviso contenente i requisiti di partecipazione ed il valore posto a base di gara, nonché il modello per la dichiarazione dei requisiti di partecipazione e il modello di offerta economica,.

- in data _____è stato pubblicato l'avviso d'asta prot. n. _____per la concessione come in oggetto,

- - con verbale della commissione di gara di data _____, si è provveduto all'assegnazione del Lotto Arancione, p.f. 2158/4 in C.C. Pinzolo, al sig. _____come in epigrafe individuato, verso il corrispettivo di € _____ annui.

CIO' PREMESSO

Ritenuta la premessa parte integrante della presente scrittura, fra le parti intervenute sopra citate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di Pinzolo, di seguito denominato "Comune", concede in uso, al sig. _____/Azienda Agricola _____ di seguito denominato "Concessionario", che accetta, per gli anni 2026-2027, il lotto arancione come individuabile nell'allegata planimetria.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso o disdetta.

Il Concessionario è a conoscenza ed a tal fine accetta che non è ammessa la proroga tacita o l'obbligo di

disdetta da parte del Comune di Pinzolo prima della scadenza. Sono pertanto espressamente esclusi il rinnovo e la proroga in forma tacita della presente concessione.

Per quanto qui non disciplinato, viene convenuto ed accettato che la concessione in uso avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'avviso d'asta prot. n. _____2026, il disciplinare per la concessione, e all'offerta presentata dal concessionario in sede di gara che si allegano al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2

L'oggetto del contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nella concessione ai soli fini di sfalcio e raccolta fieno della p.f. 2158/4 in C.C. Pinzolo, sita in via Pridela a Sant'Antonio di Mavignola, indicata come Lotto arancione secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 3

La durata del contratto di concessione da stipulare con l'aggiudicatario è stabilita a far data dal 01 gennaio 2026 al 31.12.2027.

E' esclusa qualsiasi forma rinnovo, anche tacito, della concessione.

Alla scadenza il complesso prativo dovrà essere riconsegnato nella piena disponibilità dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti indennizzi, rimborsi o compenso per avviamento e/o migliorie apportate. Alla scadenza della concessione non troveranno applicazione le disposizioni della legge n. 203/82 ovvero altre normative in materia di prelazione agraria, in relazione ai futuri affidamenti.

Art. 4

E' ammesso esclusivamente l'utilizzo dei terreni per la pratica dello sfalcio CON DIVIETO DI CONCIMAZIONE CON LETAME E LIQUAME.

Il terreno è concesso nelle condizioni in cui si trova, di cui il concorrente ha preso preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

E' fatto divieto al concessionario di sub concedere, in tutto o in parte, il fondo, pena la risoluzione di diritto del contratto. L'individuazione dei confini, ove necessaria, è a cura e spese della parte concorrente. La particella è individuata nell'ampiezza e consistenza conformemente allo stato di fatto e di diritto goduto, senza responsabilità da parte di questa Amministrazione per le differenze che sussistono tra le superfici indicate negli elaborati tecnici e qualità da quelle effettive.

Per sopravvenute esigenze pubbliche il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto mediante preavviso di tre mesi a mezzo PEC, senza che il concessionario possa avanzare alcunché in merito.

Il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno al bene concesso e persone nell'esercizio della concessione di cui all'oggetto.

Articolo 5

Tutti i danni eventualmente causati alle persone e ai beni nell'esercizio dell'attività che ha per oggetto il terreno concessi in uso, sono a carico del Concessionario, tenendo indenne e sollevato il Comune concedente da ogni danno o richiesta di danno che venisse formulata da terzi.

Il Comune di Pinzolo rimane sollevato da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare dall'utilizzo dell'immobile concesso in uso da parte del concessionario.

Durante il periodo di concessione il concessionario è civilmente responsabile di tutti i danni che vengono in connessione con l'esercizio dell'attività.

L'Amministrazione comunale è completamente esentata da ogni responsabilità per furto e per danneggiamenti in qualsiasi modo provocati a quanto dato in concessione.

Qualora dovesse verificarsi un utilizzo del terreno non autorizzato dal Concessionario, quest'ultimo ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente al Comune che provvederà a sanzionare i trasgressori.

Il Comune non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e pertanto ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine, ed altro evento o causa, non comporterà diminuzione del canone di concessione, essendo il rischio a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente il Comune per eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (piante pericolanti, spandimenti d'acqua, frane etc) adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti idonei ad evitare danni a cose e/o persone.

Articolo 6

Il Concessionario depositerà Polizza fidejussoria pari al 20% dell'importo contrattuale, come definito all'articolo 10 del disciplinare per la concessione, pari all'importo di € _____ = (_____/00=) a titolo di garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, compreso il pagamento dei canoni di concessione, nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La cauzione verrà svincolata al termine della concessione qualora le Autorità forestali o il Comune di Pinzolo, non riscontrino danni; in caso contrario verrà incamerata con eventuale addebito a carico del concessionario delle spese eccedenti l'importo della cauzione.

Prima della stipula del contratto, il concessionario ha sottoscritto con consegna di copia, per tutta la durata del contratto di concessione, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali nell'espletamento della concessione, sollevando con ciò l'amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. La polizza ha il massimale di _____

Articolo 7

È fatto divieto al concessionario di subconcedere o di cedere a qualsiasi titolo a terzi il proprio contratto, anche parzialmente, senza la previa autorizzazione scritta del Comune.

E' altresì fatto divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, dei beni oggetto del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

L'inadempienza al predetto divieto, come pure il tacito passaggio di gestione ad altra persona o comunque la sospensione della gestione diretta dei terreni comporta la risoluzione dei contratti a norma dell'art.1456 C.C.

Articolo 8

Il Concedente può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente contratto e relativo disciplinare.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Sono inoltre cause di risoluzione del contratto:

- a. I danni provocati dal concessionario alle strutture, alle infrastrutture, al patrimonio del Comune;
- b. La mancanza o la trascuratezza negli interventi di sfalcio;
- c. Il mancato rispetto dei termini di pagamento;
- d. La cessione del contratto o la subconcessione non autorizzata.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o a mezzo pec, entro giorni 90 (novanta) dall'inizio di ogni anno di concessione.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della risoluzione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Articolo 9

Tutte le spese afferenti le attività legate alla concessione, nonché le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, comprese quelle accessorie, di imposte, di tributi o canoni locali, di diritti e tasse, di registro e di bollo, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune di Pinzolo si riserva inoltre di modificare il presente atto ed allegato disciplinare tecnico-economico, per procedere ad eventuali adeguamenti normativi.

Articolo 10

Quale corrispettivo per la concessione in uso della p.f. 2158/4 in C.C. Pinzolo il Concessionario dovrà versare al Comune di Pinzolo l'importo di Euro _____, come derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, l'importo che dovrà essere versato alla sottoscrizione del contratto per il primo anno contrattuale, ed entro il 30 marzo per l'annata successiva.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento. Un ritardo del pagamento per un termine superiore a sei mesi comporterà la decadenza della presente concessione in uso per grave inadempienza e l'incameramento della garanzia di cui all'art. 6 per l'importo totale.

Articolo 11

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente concessione in uso sono possibilmente definite in via bonaria tra la parte Concedente ed il Concessionario.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria e le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento.

Si esclude in termini tassativi il ricorso alla procedura arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie insorte.

Il Concessionario conferma che nei propri confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. dall'art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.

Articolo 12

Ai fini fiscali le parti dichiarano che:

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 parte I della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.

Letto, accettato e sottoscritto.

Pinzolo, lì

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI PINZOLO